

LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO DELLE AREE PUBBLICHE, O COMUNQUE AD USO PUBBLICO, A QUALSIASI TITOLO, NEL PERIODO DI GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del 21.05.2020

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito d'applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano l'utilizzo delle aree pubbliche, o comunque destinate ad uso pubblico a qualsiasi titolo, su tutto il territorio comunale, nel periodo di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. Nel suddetto periodo di gestione dell'emergenza e nelle successive fasi dovranno essere rispettate tutte le linee guida ed i protocolli approvati dalle Autorità competenti al fine di adottare le modalità più idonee a prevenire il rischio di contagio dal virus SARS CoV-2 (responsabile della malattia denominata COVID-19) sia nei confronti dei clienti, sia nei confronti del personale e di permettere l'esercizio dell'attività nel rispetto della loro sicurezza.
3. Per le aree pubbliche, o comunque ad uso pubblico, insistenti sull'intero territorio comunale, laddove non espressamente derogato dalle presenti linee guida, vale la disciplina di cui al *Regolamento per l'utilizzo delle superfici e delle aree pubbliche*, con allegata appendice normativa per le aree centrali della città, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 09.02.2010 e successive modifiche ed integrazioni, di seguito, per brevità, definito come Regolamento.

Articolo 2

Obiettivo

1. Obiettivo delle presenti Linee Guida è quello di contribuire al rilancio e allo sviluppo delle attività commerciali ed artigianali e più in generale al tessuto economico-produttivo locale, garantendo nel contempo, nel periodo di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la fruibilità dello spazio pubblico urbano, nel rispetto dei principi e delle norme del Codice della strada, di sicurezza (Safety e Security), di quelle in materia igienico-sanitaria e sull'eliminazione delle barriere architettoniche, della normativa ambientale, di quelle relative al corretto utilizzo urbanistico ed edilizio del territorio e delle sue valenze paesaggistiche e culturali, di tutte le normative e gli atti adottati per la gestione della fase di emergenza epidemiologica, nonché nel rispetto dei principi generali di riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e della promozione turistica.
2. Le stesse pongono l'obiettivo di sollecitare e favorire lo sviluppo di forme nuove dell'offerta commerciale e del rapporto produttore-consumatore, basate anche sulle possibilità di veicolare il prodotto anche attraverso percorsi esperenziali ed interaziendali.

Articolo 3

Soggetti destinatari

1. Possono, nella fase di gestione emergenziale e nel periodo di validità delle presenti linee guida, richiedere l'utilizzo delle aree pubbliche o comunque ad uso pubblico:
 - a) Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) Esercizi di commercio al dettaglio;
 - c) Attività artigianali e di Servizio.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 4

Autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e modalità di presentazione della domanda

1. L'occupazione di suolo pubblico, è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Settore Gestione del Territorio ed Attività Produttive del Comune.

2. La richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico è presentata, esclusivamente in via digitale-telematica, al protocollo generale del Comune di San Benedetto del Tronto mediante invio di Posta Elettronica Certificata all'indirizzo istituzionale protocollo@cert-sbt.it;
3. Le modalità per la presentazione della richiesta, disciplinate dal Titolo 4 del Regolamento, vengono semplificate ed agevolate come segue, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 181 del decreto legge n. 34 del 19.05.2020:
 - a) esonero dall'1 maggio fino al 31 ottobre 2020, per le imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - b) dall'1 maggio fino al 31 ottobre 2020 le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica con allegata la sola planimetria, in deroga al DPR n. 160/2010 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972;
 - c) ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all'art. 5 della legge n. 287/1991, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute ed ombrelloni, purché funzionali alle relative attività di somministrazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo n. 42/2004;
 - d) per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al precedente punto c è disapplicato il limite temporale di cui all'art. 6 comma 1, lettera e-bis, del DPR n. 380/2001.
4. Fatta salva la completezza della documentazione prevista di cui sopra, asseverata dal progettista in sede di trasmissione dell'istanza, l'attività istruttoria sulle domande di cui al precedente punto 2 è completata entro 15 giorni dalla relativa data di protocollo. Passato tale termine, o passati 10 giorni dalla trasmissione di documentazioni integrative, sulla domanda di occupazione si intende formato il silenzio assenso.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI E PARTICOLARI

Articolo 5

Norme per l'utilizzo degli spazi pubblici

1. Per l'utilizzo delle aree pubbliche o, comunque, ad uso pubblico si rimanda alle condizioni generali di cui al Titolo 1, nonché ai successivi Titoli 2 e 3 del Regolamento per le caratteristiche e condizioni distinte per tipologia di attività ed ai criteri dimensionali e tipologici previsti nell'appendice normativa per le aree centrali della città.
2. L'occupazione di suolo per la collocazione degli arredi potrà essere ampliata, fino ad un massimo del 100 %, in aggiunta alla superficie calcolata ai sensi dei sopra citati Titoli ed appendice normativa del predetto regolamento, e in deroga alle percentuali di profondità ed ingombro ivi indicate.
3. All'interno di tali superfici è consentito, in aggiunta agli elementi indicati nel Regolamento, l'utilizzo di banchi mobili ed elementi leggeri di arredo per l'esposizione delle merci, la vendita per asporto e la somministrazione di alimenti e bevande, lo stazionamento della clientela (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano, banchi per lo sporzionamento dei pasti, per la consegna di merci da asporto, spinatrici, appendiabiti, piccole pedane mobili per allestimento di eventi temporanei).
4. Gli elementi di arredo di cui al punto 3, non coperti se non da eventuali ombrelloni e consoni in quanto a forma, materiali e colori con il contesto urbano di inserimento e con le relative valenze culturali, dovranno essere disallestiti e collocati all'interno dei locali della attività nei periodi ed orari di chiusura.

5. Tutti gli elementi di arredo dovranno essere posizionati, mantenuti ed utilizzati, nel rispetto delle norme di rango superiore emanate in materia di distanziamento sociale ed adozione dei presidi atti a garantire la sicurezza sanitaria dall'agente patogeno COVID;
6. L'occupazione di suolo pubblico non dovrà in nessun caso recare nocumento alla proprietà privata ed alla sua fruizione, fatti salvi eventuali ed espressi atti di assenso;
7. L'occupazione di suolo pubblico non dovrà in nessun caso interferire e invadere quella di un'attività contigua, fatto salvo un accordo espresso tra le parti; al riguardo è ammessa l'occupazione e l'utilizzo di un'area pubblica, contemporaneamente, da parte di più attività. In tal caso dovrà essere documentato un accordo espresso tra le parti e la richiesta di cui al precedente art. 4 c. 2 dovrà essere formulata da tutti i titolari delle attività interessate.
8. Nelle vie e nelle piazze dovrà, in ogni caso ed oltre al rispetto dei vincoli derivanti dal regolamento attuativo del codice della strada, essere garantito e rispettato lo spazio minimo, lineare e sgombro da elementi di arredo, per il passaggio dei mezzi di soccorso o quale eventuale via di esodo per il pubblico, per una dimensione minima di almeno ml. 4,00, al netto di eventuali elementi di arredo fissi preesistenti.
9. Deve altresì continuare ad essere garantito ed allestito a cura del concessionario un percorso pedonale praticabile in sicurezza che non presenti dislivelli, di larghezza costante almeno pari alla larghezza del marciapiede corrispondente, qualora esistente, e comunque mai inferiore a 90 cm, tale da non invadere la parte carrabile.
10. La porzione di area sgombra dalle occupazioni e dagli elementi di arredo, destinata al transito pedonale e dei mezzi di soccorso, dovrà mantenere un assetto unitario ed essere localizzata nella parte centrale dello spazio pubblico.

Articolo 6

Norme particolari

1. Ai soggetti di cui ai punti a) di cui all'articolo 3, comma 1 - nei casi in cui la porzione di area pubblica non permetta di raggiungere la superficie massima indicata al precedente articolo 5 comma 2, per la presenza di viabilità pubblica o per il rispetto delle norme di sicurezza di cui al precedente articolo 5 comma 7 - è consentita l'occupazione di suolo pubblico, nel rispetto del limite massimo di superficie di cui all'articolo 5 comma 2, su aree anche non contigue l'edificio sede dell'attività, fino ad una distanza massima di ml. 100,00 dal punto di ingresso al locale ove è insediata l'attività.
2. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in tale ultimo caso, in aggiunta alla autorizzazione di cui al precedente articolo 4, dovranno essere oggetto di specifico aggiornamento della N.I.A. sanitaria, con particolare e specifico riferimento alle modalità di trasporto degli alimenti e delle bevande.
3. Su tali aree non contigue all'edificio sede del pubblico esercizio non è consentito lo svolgimento di attività accessorie quali l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione sonora e di immagini.

Articolo 7

Vigilanza e sanzioni

1. Le attività di controllo e accertamento sono effettuate dalla Polizia Municipale; in caso di mancanza dell'autorizzazione o dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, si applicano le sanzioni pecuniarie e amministrative previste dal Codice della Strada e/o dal Regolamento Tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici.
2. Ove l'interessato non abbia provveduto a conformare, entro il termine stabilito nei suddetti provvedimenti, l'occupazione all'autorizzazione, si procederà alla revoca della stessa; in tal caso la ditta interessata sarà obbligata al ripristino dei luoghi entro il termine indicato nella relativa ordinanza. A seguito di verifica di inottemperanza si procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli autorizzati tutte le spese sostenute per l'intervento, per la custodia del materiale rimosso.
3. Nel caso di mancanza dell'autorizzazione, si provvederà all'ordine di smontaggio delle strutture e del ripristino integrale dello stato dei luoghi. A seguito di verifica di inottemperanza si

procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli occupanti tutte le spese sostenute per l'intervento, per la custodia del materiale rimosso.

4. Gli arredi posizionati su suolo pubblico sono soggetti ad accertamenti sul loro stato di conservazione. Qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e di statica, l'Amministrazione Comunale potrà ordinarne la restituzione in pristino. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva, addebitando agli interessati tutte le spese sostenute all'intervento, e lo smaltimento del materiale rimosso.

Articolo 8

Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni delle presenti Linee Guida, fatte salve eventuali modificazioni e/o proroghe, restano in vigore dal giorno successivo alla data di esecutività del relativo atto di approvazione, fino alla data del 31 ottobre 2020 e, comunque, fino al termine dello stato di gestione di dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e salvo diverse disposizioni normative;
2. Per quanto non espressamente disciplinato si fa rinvio ai vigenti Regolamenti comunali in materia di Polizia municipale, Igiene, Tassa per l'occupazione di aree e spazi pubblici, Edilizia ed al Codice della Strada, nonché al Piano di zonizzazione acustica.